

**Accordo
tra la Confederazione Svizzera e l'associazione
internazionale dello sviluppo concernente un dono² di
130 milioni di franchi svizzeri a detta associazione**

Concluso il 7 novembre 1972

Approvato dall'Assemblea federale il 23 settembre 1971³

Entrato in vigore il 7 novembre 1972

(Stato 1° aprile 1981)

La Confederazione Svizzera

e

l'Associazione internazionale dello sviluppo,

considerando le relazioni e la cooperazione instaurate, già da numerosi anni tra la Confederazione Svizzera e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, considerando che l'Associazione internazionale dello sviluppo, coadiuvando la Banca, mira a facilitare lo sviluppo economico segnatamente mettendo a disposizione mezzi finanziari per i bisogni importanti di sviluppo delle regioni più depresse, aderenti all'Associazione stessa,

considerando che la Confederazione Svizzera desidera sostenere le attività dell'Associazione internazionale dello sviluppo,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La Confederazione Svizzera (qui di seguito, «la Confederazione») si obbliga a concedere all'Associazione internazionale dello sviluppo (di seguito, l'«Associazione») un dono⁴ di 130 milioni (centotrenta) di franchi svizzeri (di seguito, «il dono») alle condizioni definite nel presente accordo.

Art. 2

Il dono⁵ sarà messo a disposizione dell'Associazione in franchi svizzeri liberi, alle date e negli ammontari qui sotto elencati, su un conto che verrà aperto presso la Banca nazionale svizzera:

- 86 666 667 franchi svizzeri, l'8 novembre 1972

RU 1972 2478; FF 1971 I 163

¹ Dal testo originale francese.

² Termine giusta l'art. 2 dell'acc. del 18 feb./10 mar. 1980 (RS 0.973.121).

³ RU 1972 2476

⁴ Termine giusta l'art. 2 dell'acc. del 18 feb./10 mar. 1980 (RS 0.973.121).

⁵ Termine giusta l'art. 2 dell'acc. del 18 feb./10 mar. 1980 (RS 0.973.121).

– 43 333 333 franchi svizzeri, l'8 novembre 1973

Art. 3–6⁶

Art. 7⁷

«L'Associazione si dichiara d'accordo che la Confederazione, ove divenisse membro dell'Associazione, potrà convertire, al termine da essa scelto, la somma del dono fatto all'Associazione in una sottoscrizione di capitale o in un contributo senza diritto di voto e liberare nel contempo l'Associazione dagli obblighi del presente accordo. La conversione di tutto o in parte del dono in una sottoscrizione avverrà nel quadro d'accordi, come convenuto tra la Confederazione e l'Associazione, giusta i quali la Confederazione otterrà diritti di voto determinati sulla stessa base applicata a suo tempo per i membri della Parte I. Tali accordi saranno conclusi non appena la candidatura della Svizzera sarà stata approvata Consiglio dei Governatori».

Art. 8

Qualunque vertenza tra la Confederazione e l'Associazione, concernente l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo o di qualunque testo aggiuntivo, non composta mediante negoziati, dovrà essere sottoposta alla decisione di un collegio di tre arbitri; il primo sarà nominato dal Consiglio federale, il secondo dall'Associazione e il terzo, quale superarbitro, dalle Parti, su comune accordo o, in difetto, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia, tranne qualora, in un caso dato, le Parti non convengano di ricorrere ad altra procedura di nomina.

Art. 9

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Fatto in Washington il 7 novembre 1972, in due esemplari francesi e due esemplari inglesi, il testo francese facendo unicamente fede.

(Si omettono le firme)

⁶ Abrogati dall'art. 2 dell'acc. del 18 feb./10 mar. 1980 (RS 0.973.121).

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 2 dell'acc. del 18 feb./10 mar. 1980 (RS 0.973.121).

International Development Association
Washington, D.C. 20433, U.S.A.

7 novembre 1972

A Sua Eccellenza
l'Ambasciatore F. Schnyder
Ambasciata di Svizzera
Washington, D.C. 20008

Signor Ambasciatore,

Mi riferisco all'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Associazione internazionale dello sviluppo che ho firmato oggi stesso.

Nel quadro delle discussioni preliminari per la conclusione dell'accordo, Lei ha dichiarato che il Governo svizzero, pur sollecito di non restringere l'impiego da parte dell'Associazione dell'ammontare del mutuo oggetto dell'accordo, desidererebbe venir informato, come già lo è stato questi ultimi anni, circa la politica e i programmi finanziari dell'Associazione nonché aver la possibilità di procedere a scambi di vedute con l'Associazione qualora circostanze particolari lo rendessero desiderabile.

Come già Le è stato annunciato, l'Associazione è pienamente d'accordo con quanto precede ed io ho l'onore di confermarglielo.

Gradisca, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia alta considerazione.

(Si omette la firma)

